

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4952-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE **(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)**

(RELATORE MAGGIORE)

Comunicata il 9 febbraio 2001

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Mascate il 6 maggio 1998

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro della giustizia

col Ministro delle finanze

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del commercio con l'estero**

e col Ministro dei trasporti e della navigazione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 2001

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge.	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La ratifica della Convenzione in esame si è resa necessaria sulla base del disposto dell'articolo 80 della Costituzione, in quanto essa determina una deroga all'attuale normativa tributaria. La struttura della Convenzione ricalca gli schemi più moderni di convenzioni accolte sul piano internazionale dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

La sua applicazione è limitata alle imposte sui redditi in vigore nei due Paesi.

Le imposte considerate per l'Italia riguardano l'imposta sul reddito delle persone (IRPEF), sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), poiché esistente anche nel sistema fiscale del Governo del Sultanato dell'Oman.

La tassazione dei redditi immobiliari è a favore del Paese in cui sono situati gli immobili stessi. I redditi di impresa di uno degli Stati contraenti formano oggetto di imposizione soltanto in tale Stato, fatta eccezione quando l'impresa non svolge la sua attività nell'altro Stato contraente tramite una stabile organizzazione ivi situata.

Per quanto concerne i redditi delle imprese associate, gli Stati contraenti possono effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali. Per i dividendi, gli interessi e i canoni (*royalties*) è prevista la tassazione definitiva di tali redditi nel Paese di residenza del beneficiario. È prevista anche la facoltà accordata allo Stato da cui essi pro-

vengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro i limiti previsti dall'accordo.

Si prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde e per i redditi di artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività. Le pensioni e le altre remunerazioni pagate ad un residente di uno Stato contraente, sono tassabili solo nel Paese di residenza del beneficiario.

Le altre remunerazioni sono imponibili nell'altro Stato solo se i servizi sono resi nello Stato stesso, la persona sia ivi residente, abbia la nazionalità di detto Stato e non ne sia divenuto residente al solo scopo di rendervi servizi. Per i professori e gli insegnanti l'esenzione delle remunerazioni nel Paese di prestazione dell'attività, riguarda la permanenza inferiore a due anni.

Per eliminare la doppia imposizione è stata prevista la clausola del credito di imposta ordinario e le disposizioni si applicheranno in Italia con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte.

In considerazione dell'importanza della Convenzione e per il fatto che i rapporti fiscali tra i due Paesi possano ricevere una regolamentazione più completa, se ne raccomanda l'approvazione in quanto la reciprocità dei vantaggi e degli svantaggi che ne conseguono produce complessivi effetti di compensazione finanziaria, rendendo neutro il riflesso del provvedimento rispetto al gettito fiscale.

MAGGIORE, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

sul disegno di legge

30 gennaio 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

sul disegno di legge

7 febbraio 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sultanato dell'Oman al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Mascate il 6 maggio 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

